



Comune di Minervino Murge



Comune di Canosa di Puglia - Capofila -



Comune di Spinazzola

AMBITO TERRITORIALE DI CANOSA DI PUGLIA D.S.S. N° 3 - ASL BAT

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO LOCALE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI

Art. 1 – Premessa

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali previsti dal Piano Sociale di Zona dell'Ambito di Canosa di Puglia e, dei servizi e interventi sociali dei singoli Comuni costituenti l'Ambito di Canosa di Puglia, tenuto conto della normativa specifica vigente in materia.

Con il presente regolamento si disciplinano le modalità di recepimento del DPCM 159/2013 e la sua applicazione per l'accesso alle prestazioni sociali nonché per la definizione di eventuali agevolazioni tariffarie in ragione della condizione economica del beneficiario e/o del suo nucleo familiare erogate dall'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia e dai Comuni costituenti lo stesso Ambito.

Il presente documento recepisce le modifiche urgenti al Regolamento Regionale n.4/2007 intervenute con il Regolamento Regionale n. 11 del 7 aprile 2015.

Art. 2 - Principi

Il sistema socio-assistenziale dell'Ambito di Canosa di Puglia si uniforma ai principi del rispetto della dignità e della libertà della persona e del dovere di solidarietà sociale, omogeneità, equità e compartecipazione alla spesa secondo criterio di progressività, garantendo:

- α.** l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- β.** il sostegno all'istituzione familiare, come definita dalla carta costituzionale, valorizzando le relazioni intra- familiari nonché il supporto alla persona nel proprio ambiente familiare e sociale;
- χ.** la libertà di scelta fra le prestazioni analoghe (aventi le stesse finalità) erogabili;
- δ.** l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;

- ε. l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito delle sue reti di relazione, nel quadro dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione.
- φ. l'uguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- γ. il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- η. la valorizzazione e il rispetto delle diverse culture;
- ι. il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione e le libere scelte dell'individuo, così come previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 30 giugno 2003 n° 196);
- φ. condivisione delle responsabilità per gli oneri del progetto di cura estesa a tutti i soggetti tenuti agli alimenti e il coinvolgimento dei familiari e degli altri soggetti obbligati a far fronte alle esigenze dell'aspirante beneficiario;
- κ. gradualità della contribuzione alla spesa;
- λ. la massima collaborazione con le altre istituzioni per la presa in carico del cittadino utente nel rispetto dei principi di appropriatezza e sostenibilità;
- μ. la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili.

Art. 3 – Finalità e obiettivi

Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a. prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazione di bisogno e di emarginazione;
- b. rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi, delle prestazioni sociali e delle strutture secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
- c. favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, emarginati o a rischio di emarginazione;
- d. favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione anche con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà territoriali;
- e. promuovere reti di solidarietà sociale nel territorio;
- f. agire a sostegno della famiglia e dell'individuo perseguendo l'obiettivo della permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.
- g. aiutare la famiglia a svolgere il proprio compito d'assistenza e di solidarietà verso i suoi componenti;
- h. aiutare il singolo a far fronte alle proprie necessità vitali ed a facilitare la vita sociale;

L'elemento determinante nella predisposizione di interventi in aiuto alle persone è costituito dall'attivazione di tutte le risorse interne all'ente e presenti sul territorio al fine di creare una rete di servizi accessibili e universali per i cittadini.

Art. 4 – Riferimenti normativi

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia. In particolare, il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:

- Art. 117 della Costituzione nella parte in cui attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni. In particolare: art.12¹;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, in particolare artt. 2,6,18 lett. g e 25²;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare art.128³;
- DPCM 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal DPCM n. 242/2001;
- Legge Regionale n. 19/2006 e s.m.i.
- Regolamento attuativo n. 4/2007 e s.m.i.
- DPCM n. 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
- Regolamento Regionale 7 aprile 2015, n. 11.

Articolo 5 - Definizione e finalità del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali

¹Legge 7 agosto 1990, n. 241

▪ *Art. 12: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1."*

² Legge 8 novembre 2000, n. 328,

▪ *Art. 2: "I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito..., accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18";*

▪ *Art. 6: "ai comuni spetta la definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi";*

▪ *Art. 18: "il Piano di Zona indica ... g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109; h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2".*

▪ *Art. 25: "Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130."*

³ Il Decreto Legislativo n. 112/1998 ha definito i servizi sociali "tutte quelle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona", escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e sanitario.

1. Per Interventi e Servizi Sociali si intendono i Servizi e gli interventi di carattere sociale, erogati anche all'interno dei livelli essenziali di assistenza a carattere sociosanitario, compresi i trasferimenti in denaro, che sono corrisposti alle persone da parte dei Comuni dell'Ambito Territoriale con le diverse forme di gestione e modalità organizzative consentite, in risposta a specifiche situazioni di bisogno e di cura.
2. Per prestazioni sociali si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
3. Per prestazioni sociali agevolate si intendono prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
4. Per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria si intendono prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia.
5. Il sistema integrato di Interventi e Servizi Sociali dell'Ambito Territoriale fornisce risposte omogenee sul territorio dei Comuni che lo compongono in sintonia con quanto definito dalla programmazione regionale di settore.
6. Oltre che per la funzione svolta all'interno del quadro complessivo di protezione sociale, ciascun Servizio/Intervento si caratterizza perché rivolto a specifiche aree di bisogno. Tali aree sono:
 - a. le responsabilità familiari;
 - b. i minori e i giovani;
 - c. l'abuso e il maltrattamento;
 - d. le persone anziane;
 - e. le persone con disabilità;
 - f. le dipendenze patologiche;
 - g. la salute mentale;
 - h. la povertà e l'esclusione sociale;
 - i. l'immigrazione.

Articolo 6 - Destinatari degli Interventi e priorità di accesso

1. Il Sistema Integrato dei Servizi e degli Interventi Sociali ha carattere di universalità ed è pertanto, destinato alla generalità delle persone residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale e, secondo le disposizioni delle normative vigenti, anche a coloro che sono momentaneamente presenti sullo stesso

territorio e che dovessero necessitare di interventi che ricoprono il carattere di urgenza risultando come tali indifferibili.

2. Per gli interventi che non rivestono carattere di urgenza rivolti a persone non residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale, sarà cura dell'Ufficio Servizi Sociali Comunale, nel cui territorio si manifesti la necessità di intervento, prendere opportuni contatti con il Comune di residenza ai fini di concordare un eventuale piano di intervento le cui spese saranno assunte dall'Amministrazione competente per residenza.

3. E' garantita in ogni caso priorità di accesso ai Servizi, secondo i parametri e i criteri fissati dal presente Regolamento e nei Disciplinari dei singoli Servizi:

- a. alle persone in condizioni di povertà o con limitato reddito o incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine sensoriale, fisico o psichico, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- b. alle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- c. ai minori di 14 anni;
- d. alle persone anziane sole e/o non autosufficienti.

Art.7 - Definizione del nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.

2. In attuazione dell'art. 22 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, il nucleo familiare è composto dal beneficiario la prestazione sociale, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

3. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

4. Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.

5. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

6. Per i soggetti collocati in strutture residenziali il nucleo familiare è quello nel quale i soggetti erano inseriti prima dell'istituzionalizzazione.

7. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva con validità annuale. E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE (ISEE corrente).

Articolo 8 - Modalità di Accesso

1. L'ammissione e l'erogazione delle prestazioni e dei servizi devono essere di norma attivate dal diretto interessato o comunque con espresso consenso dello stesso aspirante beneficiario del servizio.

L'avvio del procedimento finalizzato all'accesso agli interventi e ai servizi di cui al presente regolamento può anche avvenire:

- su richiesta di familiari o parenti;
- su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari;
- su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, di associazioni di volontariato;
- su proposta diretta del servizio sociale professionale;
- su provvedimento dell'autorità giudiziaria.

2. Pena l'improcedibilità del procedimento di ammissione ogni richiesta deve essere corredata dalla documentazione sociale, sanitaria, economica e amministrativa necessaria all'accertamento della situazione socio- economica dell'interessato.

Laddove non sia possibile fornire una documentazione adeguata, questa potrà essere sostituita da autocertificazione. I dati autocertificati saranno sottoposti a verifica, anche a campione, secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. Qualora l'autocertificazione risulti mendace, si procederà con la segnalazione agli organi competenti e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della autocertificazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000.

3. Il richiedente deve manifestare e dichiarare sotto la propria responsabilità le condizioni sociali, reddituali e patrimoniali della propria famiglia anagrafica mediante autocertificazione resa ai sensi di legge, secondo i principi stabiliti, tra gli altri, dal DPCM n.159/2013.

4. La richiesta specifica di intervento è presentata all'Ufficio Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza, a cui è possibile rivolgersi per rappresentare le proprie necessità. Tale incontro ha lo scopo di stabilire una relazione tra persone ed operatori, mirata a sviluppare un progetto che risponda, in modo efficace, ai bisogni della persona.

5. L'accesso al sistema integrato dei servizi socio-sanitari da parte del cittadino è anche garantito dalla Porta Unica di Accesso che fornisce informazioni e orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali ed organizza l'accoglimento della domanda relativamente ai servizi sociosanitari promuovendo la semplificazione del sistema di accesso, l'unicità del trattamento dei dati personali, l'integrazione nella gestione del caso e garantendo, ove possibile, un termine certo per la presa in carico o l'inserimento in lista d'attesa.

6. L'Ufficio Servizi Sociali cui perviene l'istanza per l'accesso ai Servizi/Interventi erogati sull'intero territorio dell'Ambito Territoriale, avvia l'iter procedurale per l'eventuale presa in carico dell'utente nel modo seguente:

- a. accoglimento della domanda, corredata della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), completa della relativa attestazione, necessaria alla determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- b. lettura della richiesta di aiuto, individuazione del bisogno, analisi delle risorse, valutazione del livello di urgenza della risposta; il tutto tramite colloqui, visite domiciliari, contatti con altri Enti e/o Servizi;
- c. raccolta di informazioni e ulteriore documentazione nonché acquisizione dei riscontri oggettivi della situazione esaminata per approfondire e supportare l'individuazione dei bisogni prioritari della persona valutata e la consistenza delle risorse assistenziali disponibili;
- d. valutazione della condizione di bisogno con verifica del bisogno e dei requisiti per stabilire l'ordine di priorità per l'accesso ai Servizi/Interventi, qualora ricorrano le condizioni previste ai precedenti articoli del presente Regolamento;
- e. predisposizione del Piano di intervento personalizzato in accordo con i destinatari dell'intervento o con chi lo tutela; tale fase può concludersi con l'attivazione delle risorse personali, familiari o sociali idonee a risolvere la condizione che ha prodotto la richiesta di aiuto.

7. La presa in carico e la conseguente definizione di un Piano di intervento personalizzato, successiva alla precedente fase istruttoria, comporta un percorso progressivo di valutazione professionale (anche multiprofessionale) che il Servizio Sociale Professionale realizza attraverso un processo di definizione/ridefinizione del bisogno (accoglienza – ascolto – prima valutazione) e di progressiva responsabilizzazione e compartecipazione alla definizione del percorso da parte del cittadino utente. Particolare attenzione sarà posta nel coinvolgimento delle persone socialmente significative, anche con riferimento alle persone di cui all'articolo 433 del cod. civile e di altri operatori della rete dei servizi, che possono divenire parte attiva nel processo di intervento sociale, al fine di mobilitare le forze sociali, nonché favorire l'assunzione di responsabilità civile e morale dell'intera comunità.

8. Qualora a conclusione del lavoro effettuato, gli operatori del Servizio Sociale elaborino una proposta che preveda l'erogazione di interventi socio assistenziali anche integrati con prestazioni sanitarie, essi vengono assicurati con le modalità di accesso previste da apposito Protocollo operativo unico per l'accesso alle prestazioni socio sanitarie sottoscritto tra l'Ambito territoriale e l'Asl.

9. Terminato l'iter operativo, relativo alla fase istruttoria, il Servizio Sociale e gli operatori sociali dell'Ambito, avvalendosi dei propri uffici, formalizzano le proposte, complete di ogni dato incluse le informazioni sulla quota di compartecipazione economica, di erogazione dei servizi/interventi ai Responsabili dei Servizi Sociali e/o dell'Ufficio di Piano, a seconda della competenza, affinché si predispongano gli atti amministrativi necessari a garantire l'esecuzione degli adempimenti per aver titolo alla ammissione ai Servizi/Interventi, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente.

10. Le persone che si rivolgono all' Ufficio Servizio Sociale Professionale hanno diritto:

- a. a un intervento di carattere professionale che valuti il bisogno e tenga conto delle richieste specifiche dell'utente e dei suoi familiari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili;
- b. a una completa informazione sui Servizi esistenti e sulle modalità di accedervi ivi compresa l'eventuale applicazione di una quota a compartecipazione;

- c. alla realizzazione di programmi assistenziali personalizzati e condivisi con i destinatari dell'intervento;
- d. al controllo sulla qualità dei Servizi/Interventi erogati sia direttamente o indirettamente;
- e. alla riservatezza.

11. Per ogni Servizio e per ciascun Intervento le persone interessate sono comunque tenute ad informarsi sulle relative modalità di accesso, sul possesso dei requisiti richiesti, nonché ad attenersi alle procedure previste, rivolgendosi agli Uffici Servizi Sociali Professionali comunali.

Tali Uffici sono strutturati in maniera tale da poter rispondere all'esigenza di informazione sulle opportunità e risorse sociali presenti sul territorio dell'intero Ambito Territoriale, garantendo allo stesso tempo, soprattutto per le fasce di cittadini in situazioni di maggiore rischio e fragilità sociale, oltre all'informazione, anche l'orientamento, l'accompagnamento, la mediazione, l'aiuto nel disbrigo delle pratiche per l'accesso e la prima valutazione.

12. L'Assistente Sociale responsabile del caso e tutti gli operatori sociali, pubblici e privati, coinvolti nel progetto di assistenza sono tenuti al segreto d'ufficio e professionale, secondo i dettami del proprio codice deontologico e nel rispetto delle vigenti norme che tutelano la privacy e il trattamento dei dati sensibili.

13. E' compito dell'Ufficio Servizio Sociale Professionale, la cura e la conservazione riservata dei documenti, con particolare riferimento a quelli contenenti informazioni riguardanti la vita privata dei richiedenti. Qualunque informazione relativa alla persona di cui l'Ufficio Servizio Sociale Professionale venga a conoscenza, in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, sarà trattata nel rispetto scrupoloso della legge.

14. Per le modalità di erogazione di ogni singolo Servizio/Intervento si rinvia agli appositi Disciplinari elaborati e/o da elaborare.

Articolo 9 - Decorrenza e durata delle prestazioni

1. La prestazione, sulla base di quanto stabilito nell'istruttoria predisposta dai Servizi Sociali Professionali, decorre generalmente dal primo giorno del mese successivo all'adozione del relativo provvedimento di ammissione da parte dell'organo competente. Essa può essere rideterminata nel caso di modificazioni delle condizioni socio economiche o familiari che i richiedenti stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente o sulla base di accertamenti di Ufficio.

2. Non è consentita la retroattività dell'autorizzazione rispetto alla data di presentazione della domanda. Eccezioni sono ammesse, su proposta motivata del servizio sociale professionale, nei casi in cui si presenti una situazione avente carattere di urgenza e indifferibilità.

3. Nel caso di interventi la cui competenza sia dell'Ambito Territoriale, eventuali impegni di spesa non formalmente autorizzati dall'Ufficio di Piano saranno imputati a carico dei singoli Comuni i cui servizi sociali hanno provveduto alla presa in carico senza espressa verifica della copertura finanziaria da parte dell'Ambito.

4. Inserimenti in Strutture ed erogazioni di Servizi non espressamente autorizzati dall'organo di committenza si considerano a totale carico del nucleo familiare e dei soggetti obbligati, in solido con la struttura/servizio

che secondo l'ordinaria diligenza non ha provveduto ad accertare la validità della presa in carico a spese, anche parziali, dell'organo pubblico di committenza.

5. Ogni variazione nell'erogazione del Servizio è disposta dall'Ufficio competente e comunicata dal Servizio Sociale Professionale che ha curato la presa in carico, sulla base della verifica delle effettive condizioni che hanno determinato la programmazione e la progettazione dello stesso, previa predisposizione, da parte del Responsabile del Servizio Sociale Professionale e/o del Responsabile dell'Ufficio di Piano a seconda della competenza, dei consequenziali atti amministrativi connessi a tali modifiche. Tutte le prestazioni devono essere dal Servizio Sociale che ne ha curato la presa in carico, verificate alla loro scadenza o, comunque, annualmente.

6. Per le prestazioni sociali agevolate, la loro concessione è subordinata alla presentazione annuale di una nuova istanza avanzata allo stesso titolo.

7. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 30/1 di ogni anno, fatto salvo quanto previsto da ogni specifico disciplinare di Servizio/intervento.

Articolo 10 - Reclami e ricorsi

1. Eventuali reclami vanno indirizzati all'Ufficio Servizio Sociale Professionale di residenza che, in presenza di Servizi/Interventi di Ambito provvederà a trasmetterli al responsabile dell'Ufficio di Piano che provvede a dare formale risposta entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.

2. Eventuali ricorsi vanno indirizzati al Presidente del Coordinamento Istituzionale per i Servizi d'Ambito, al Sindaco per i Servizi a valenza comunale, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione/comunicazione del non diritto, o del parziale diritto, di accesso alla prestazione.

L'organo competente, sentito il responsabile del procedimento oggetto del ricorso, risponde entro trenta giorni dal ricevimento. Nel caso sia necessario acquisire documenti e/o effettuare accertamenti, se ne darà notizia al ricorrente interrompendo i termini per la decisione del ricorso per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni.

Articolo 11 - Controlli e revoca dei benefici

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese, i Comuni dell'Ambito, si riservano di effettuare indagini e controlli incrociati, con qualsiasi mezzo a disposizione, sui requisiti dichiarati per accedere al Servizio/Intervento, sul tenore di vita e sull'ISEE presentato dall'interessato e/o dai soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. Tali controlli saranno condotti utilizzando le informazioni in proprio possesso, quelle acquisibili da altre Amministrazioni, nonché avvalendosi della collaborazione degli organi competenti, ivi compreso gli organismi territoriali del Ministero delle Finanze.

2. La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla *de plano* la richiesta di intervento ovvero la prestazione erogata autorizzando l'azione di rivalsa per il recupero degli eventuali benefici indebitamente ricevuti da destinatario e quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti.

3. I Comuni dell'Ambito possono intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi relativi ai beni delle persone morose, tenute al pagamento totale o parziale delle prestazioni sociali agevolate, ovvero che abbiano usufruito indebitamente delle stesse ai sensi del codice civile.

In caso di morosità e/o inadempienza, saranno adottate le necessarie misure, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei debitori e degli eredi, nonché delle persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art.433 del codice civile.

4. Ove si verificasse, nel corso della attuazione del progetto di intervento concordato, il disimpegno del soggetto o dei soggetti assistiti ovvero il rifiuto degli adempimenti concordati o la deliberata inadempienza rispetto agli obblighi assunti, senza che ciò sia giustificato da validi e oggettivi motivi o comunque da reali impedimenti, difficoltà o da circostanze ostative, il servizio sociale competente potrà proporre, a seconda della gravità dell'inadempienza, la riduzione, sospensione o interruzione della prestazione o del beneficio erogato. Tale provvedimento potrà essere assunto, fatte salve le garanzie di tutela dei diritti di assistenza stabiliti da norme specifiche.

Art. 12 - Valutazione della situazione economica e determinazione dell'ISEE

1. Per l'accesso alle prestazioni e ai servizi di natura socio sanitaria erogati nell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia l'Indicatore ISEE è calcolato ai sensi del DPCM n.159/2013.

Il calcolo dell'I.S.E.E. e la compilazione dello stesso, è delegata dal Comune ai CAAF, convenzionati con l'INPS ed abilitati a livello nazionale, presenti in numero sufficiente sul territorio.

2. A tal fine, è facoltà del richiedente consegnare un ISEE che differisca sulla base della tipologia di prestazione richiesta (ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria o ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi), secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8 del DPCM 159/2013.

3. È facoltà del richiedente sostituire l'ISEE con analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 del DPCM 159/2013.

4. L'ISEE, come disciplinato dal DPCM n. 159/2013, costituisce, ai sensi dell'art.6 del R.R. 4/2007 e così come stabilito dalla L.R. n.11 del 7/04/2015, requisito di accesso ai contributi economici e criterio per la compartecipazione al costo delle prestazioni, nonché strumento di differenziazione del valore dei titoli di acquisto.

5. Per i servizi residenziali a ciclo continuativo si provvede ad integrare la rette di ricovero nei casi in cui il beneficiario non riesca a far fronte al pagamento, e comunque nel rispetto degli equilibri di bilancio. La compartecipazione (dell'ente) al costo dei servizi residenziali (a ciclo continuativo) per utenti non

autosufficienti è determinata al netto delle indennità percepite dal richiedente, che concorrono, in via prioritaria, al pagamento della retta di ricovero.

5. Per i servizi a ciclo diurno e per i servizi domiciliari l'ISEE è criterio di compartecipazione al costo dei servizi.

6. Fatta eccezione per i servizi residenziali a ciclo continuativo, per i quali si applicano le disposizioni del precedente comma 3, la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione viene individuata nel valore minimo ISEE di € 4.500,00.

7. La soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio è di € 15.000,00.

Art. 13 - Compartecipazioni alla spesa da parte dell'utente e delle persone obbligate

1. Nella determinazione della compartecipazione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per I.S.E.E. l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;

L'Ambito definisce forme di compartecipazione degli utenti alla spesa per l'accesso e la fruizione dei servizi, con riferimento a tutti i servizi a domanda individuale, così come previsti nel Piano Sociale di Zona.

2. La compartecipazione da parte degli utenti deve essere determinata assumendo a riferimento i seguenti principi:

☞① gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;

∞① adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;

ℳ① definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte dell'Ente Territoriale competente;

⚖① condivisione della responsabilità per gli oneri del progetto di cura estesa a tutti i soggetti tenuti agli alimenti, di cui all'art. 433 C.C., anche se non conviventi.

3. L'Ambito può introdurre forme di esenzione dal pagamento della compartecipazione al costo del servizio (servizi a titolo gratuito) per specifiche tipologie di servizi in relazione alla presenza di specifiche condizioni di bisogno e di specifiche patologie.

4. L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è comunque di regola subordinato alla compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente e/o delle persone obbligate salvo esplicito atto d'indirizzo deliberato dal Coordinamento Istituzionale (disciplinari di servizio).

5. Nei casi di comprovata urgenza, su richiesta, successiva alla valutazione, del Servizio Sociale Professionale territoriale, e previa verifica delle risorse disponibili, la prestazione è erogata in via temporanea fermo restando la trasmissione di una relazione sociale da parte dell'assistente sociale che ha curato la presa in carico all'attenzione del Responsabile dell'Ufficio di Piano o dei Servizi Sociali a seconda

della competenza e la successiva comunicazione di presa in carico all'utente fatte salve le successive operazioni di recupero a cura del Comune di residenza dell'utente.

7. Le tariffe massime applicabili dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

8. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini ovvero l'accesso gratuito, da disporsi con provvedimento del responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

9. Fatta eccezione per i servizi residenziali a ciclo continuativo per quanto già definito all'art. 12 del presente Regolamento, per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni si osservano i seguenti criteri:

a) è esentato dalla compartecipazione il soggetto che abbia una situazione economica, valutata come riportato nei commi precedenti, al di sotto della soglia di ISEE pari o inferiore ad € 4.500,00.

b) è tenuto a corrispondere per intero il costo della prestazione il soggetto che abbia una situazione economica valutata secondo l'ISEE al di sopra di € 15.000,00.

c) il soggetto che abbia una situazione economica valutata con un ISEE compreso tra le soglie di cui ai punti precedenti a) e b) è tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione determinata in percentuale rispetto al costo unitario della prestazione calcolata sulla base della seguente formula:

$$\frac{\text{ISEE} - 4.500}{15.000} \times 100$$

d) per gli interventi assistenziali di natura economica la soglia ISEE sarà pari o inferiore a € 3.000,00.

10. Il Coordinamento Istituzionale, fermo restando i limiti finanziari di cui dispone l'Ambito, i costi del servizio scaturito dalla gara d'appalto e/o dal convenzionamento con le strutture e/o dalle indagini circa le tariffe applicate dalle strutture, può determinare con durata annuale, previa delibera d'indirizzo una compartecipazione differente. L'indennità di accompagnamento concorre in via prioritaria al pagamento della retta a carico dell'utente.

11. L'utente che non richieda espressamente l'applicazione della agevolazione o che non deposita DSU/ISEE è tenuto al pagamento della quota massima di compartecipazione.

12. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

13. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, sono preliminarmente convocati dal Servizio Sociale competente per Comune allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alla spesa a carico del richiedente i servizi. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune di residenza si attiva, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, riservandosi nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

14. Dopo n. 2 mesi senza che sia formalmente corrisposta la quota di compartecipazione, il Responsabile del Servizio Sociale/dell'Ufficio di Piano, a seconda della competenza, è autorizzato ad interrompere il servizio.

15. Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali e semiresidenziali di anziani o adulti inabili, l'utente provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura, con il versamento del reddito posseduto, fino a copertura della retta, decurtato da una franchigia mensile, calcolata in ragione dei bisogni personali come segue:

- strutture residenziali: franchigia fino ad un quinto dell'importo corrispondente ad una pensione al minimo corrisposta dall'INPS;
- strutture semiresidenziali (centri diurni): franchigia fino alla metà dell'importo corrispondente ad una pensione al minimo corrisposta dall'INPS;

Articolo 14 - Accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai Servizi a domanda individuale, ai Servizi di Pronta Accoglienza e ai Servizi per l'Accesso

1. L'accesso alle prestazioni sociali agevolate e ai Servizi a domanda individuale è disposto sulla base della valutazione della condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare.

2. I Servizi di pronta accoglienza e di pronto intervento per le situazioni di emergenza sono destinati a tutti i soggetti che versano in condizione di bisogno e hanno carattere gratuito.

3. I Servizi per l'accesso hanno carattere gratuito per tutti i cittadini.

Articolo 15 - Graduatorie e liste d'attesa

1. Qualora le risorse per un determinato Servizio/Intervento non siano comunque sufficienti a garantire a tutti i richiedenti, il soddisfacimento del bisogno, si procede alla definizione di una graduatoria e di una eventuale lista d'attesa da compilare secondo quanto statuito dai disciplinari di Servizio.

2. Nessuna proposta d'intervento/manifestazione del bisogno, espressa dall'assistente sociale e/o dall'Unità di Valutazione Multidimensionale, comportante potenziali effetti diretti o indiretti sul patrimonio e sul bilancio dell'Ente di committenza, può avere efficacia se risulti priva del provvedimento amministrativo adottato dai Responsabili competenti per i servizi di committenza (Ufficio di Piano/Servizi Sociali/ DSS) e

ad eccezione della circostanza in cui l'utente/suo familiare, esprima per iscritto di far fronte totalmente delle spese relative alla quota sociale.

3. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere obbligatoriamente l'indicazione delle prestazioni, la decorrenza, l'ammontare del costo e la durata degli interventi secondo quanto definito dall'organismo/servizio tecnico che ha curato l'istruttoria e la presa in carico.

4. I singoli Disciplinari definiscono tempi e modalità di aggiornamento delle graduatorie.

Articolo 16 - Disciplinari e costo dei servizi

1. Il costo a carico del cittadino – utente e soggetto a compartecipazione in base alla propria situazione economica è determinato nei Disciplinari dei singoli Servizi/Interventi ed è adeguabile, al variare del costo a carico del Committente, dal Coordinamento Istituzionale.

2. Per quanto concerne le specifiche modalità e procedure di accesso ed erogazione dei singoli Servizi/Interventi, nonché le quote di contribuzione dovute dagli utenti e le proporzioni delle stesse rispetto al costo complessivo del Servizio, si rimanda ai Disciplinari dei singoli Servizi/Interventi, la cui predisposizione compete all'Ufficio di Piano, consultati gli Uffici comunali di Servizi Sociali Professionali, e sulla base delle indicazioni fornite dal Coordinamento Istituzionale.

3. L'adozione di tali Disciplinari compete alla Giunta del Comune Capofila e, poi, per presa d'atto alle rispettive Giunte Comunali dei Comuni costituenti l'Ambito.

4. L'Ufficio di Piano, nel rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente, stabilisce le modalità, i tempi, le caratteristiche specifiche necessarie a definire la natura dei Servizi rispondenti nel modo più adeguato alle esigenze dei destinatari.

Art. 16 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle eventuali nuove disposizioni normative in merito: le norme del presente Regolamento saranno modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali; nelle more si applicheranno dette sopravvenute norme.

Articolo 17 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di avvenuta approvazione dello stesso da parte del Consiglio comunale del Comune capofila dell'Ambito Territoriale.